



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)
e dal Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania,
la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto
«Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013

INDICE

| | | |
|---|------|----|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Analisi tecnico-normativa | » | 5 |
| Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) | » | 10 |
| Analisi Tecnico-finanziaria | » | 18 |
| Disegno di legge | » | 22 |

ONOREVOLI SENATORI. - La ratifica dell'Accordo sul Gasdotto Trans Adriatic Pipeline (di seguito nominato TAP - Trans Adriatic Pipeline) tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica della Grecia, fatto ad Atene il 13 Febbraio 2013, permette di dare attuazione all'intesa siglata dai tre Paesi il 27 settembre 2012 a New York per la realizzazione dello stesso, attraverso il rafforzamento delle collaborazioni in essere e costituisce per l'Italia un utile strumento per diversificare le fonti energetiche, nonché i fornitori di energia, con positive ricadute dal punto di vista della sicurezza energetica.

Nei prossimi 15-20 anni, si stima che l'Europa - in virtù della produzione interna in calo - dovrà aumentare le sue importazioni di gas di ulteriori 100-150 miliardi di metri cubi. Per l'Italia, questo potrebbe essere una ottima opportunità per diventare un importante crocevia del gas (un *hub*) che entra dal sud Europa. Il gasdotto TAP è una infrastruttura per trasportare gas naturale dai giacimenti dell'area del Caspio, nella specie dal giacimento azero di Shah Deniz, in fase di pre-sviluppo, verso l'Europa passando attraverso la Grecia, l'Albania e l'Italia.

L'Accordo è il frutto di un intensa attività negoziale che ha impegnato l'Italia ed i rispettivi Ministeri nel corso dei precedenti mesi e che ha portato, come già anticipato, alla firma da parte del Ministro degli affari esteri e dei suoi omologhi greco e albanese di un Memorandum of Understanding (MoU) Italia-Albania-Grecia sul TAP, il 27 settembre 2012, presso la Rappresentanza italiana alle Nazioni Unite a New York.

Il MoU ha costituito un'intesa preliminare stabilendo la volontà dei tre Governi di cooperare strettamente per lo sviluppo e la realizzazione del progetto TAP in linea con la regolamentazione comunitaria. In tale senso, il MoU è stato propedeutico a dare seguito alle richieste di rilascio di esenzione dal «Third Party Access» (TPA) pervenute alle autorità italiane da parte del consorzio TAP ai sensi della normativa del «terzo pacchetto per il mercato interno dell'energia» UE.

Al fine di realizzare il gasdotto transfrontaliero è stata costituita la società Trans Adriatic Pipeline AG la cui compagine societaria è in fase di definizione, e ad oggi è così costituita: società svizzera Axpo (42.5 per cento), società norvegese Statoil (42.5 per cento) e società tedesca E.ON Ruhrgas (15 per cento) il cui punto di partenza sarà situato in Grecia ed il cui percorso si svilupperà lungo l'Albania per approdare in Italia. Il Gasdotto sarà lungo 800 km circa, di cui 105 km *offshore* nel mar Adriatico e trasporterà circa 10 miliardi di metri cubi all'anno; in futuro si prevede un ulteriore incremento - realizzabile senza dover sostituire o posare nuovi tubi - di 10 miliardi di metri cubi/anno.

L'Accordo si articola in un Preambolo, in 14 Articoli ed in un'Appendice «Definizione Terminologia», come stabilito all'Articolo 1 «Definizioni». I successivi 13 articoli riguardano Supporto al Progetto e Collaborazione (Articolo 2); Relazioni con le Legge e Trattati (Articolo 3); Autorità Competenti (Articolo 4); Accordi con i Governi centrali o federali della Parti (Articolo 5); Autorizzazioni (Articolo 6); Non - interruzione del Progetto (Articolo 7); Standard Uniformi del Progetto

(Articolo 8); Tasse (Articolo 9); Commissione di Implementazione (Articolo 10); Responsabilità (Articolo 11); Emendamenti e Durata (Articolo 12); Risoluzione delle controversie (Articolo 13) ed Entrata in Vigore (Articolo 14).

L'Accordo, in particolare, stabilisce i principi di collaborazione fra le Parti ed il sostegno al Progetto, stabilendo che le disposizioni in merito al trasporto siano conformi ai dettami della libera circolazione, nonché alle disposizioni dei Trattati dell'Unione europea e della Carta dell'Energia e dell'Energy Community; riconosce l'importanza del gasdotto impegnando le Parti a facilitare le procedure di autorizzazione per l'implementazione dello stesso; stabilisce la necessità di rispettare standard uniformi con riferimento alle normative tecniche, nonché in materia di sicurezza, ambiente, lavoro; stabilisce la necessità per i Governi della Grecia e dell'Albania (in cui si svilupperà maggiormente il gasdotto) di siglare accordi con gli investitori del progetto; definisce l'ambito giuridico, nonché il regime fiscale applicabili; nomina i rispettivi coordinatori ai fini della sua attuazione. L'Accordo istituisce una Commissione composta da due delegati per ciascuna Parte con l'incarico di monitorare il progetto, nonché il rispetto degli standards di cui sopra. L'Accordo prevede una clausola di salvaguardia nel caso il progetto TAP non venisse scelto dal consorzio Shah Deniz.

Il Consorzio Shah Deniz - operatore del giacimento di gas naturale azero dell'area

del Caspio - sta selezionando il progetto di gasdotto da utilizzare per l'esportazione del gas in Europa. Ad oggi, due progetti sono in corsa: per quanto riguarda la rotta balcanica, il progetto «Nabucco West» mentre per quanto riguarda la rotta meridionale il progetto TAP. Tali progetti partiranno dalla frontiera con la Turchia. A tale riguardo, nel dicembre 2012 è stato firmato un memorandum d'intesa dai Governi di Baku e Ankara: la Trans-Anatolian pipeline (ribattezzata TAnaP) che attraverserà interamente il territorio turco dal confine con la Georgia a quello con la Bulgaria - con una capacità iniziale 16 miliardi di metri cubi di gas - di cui 6 miliardi destinati al mercato turco - potenzialmente incrementabile a 24 in caso di un aumento delle forniture disponibili dal Mar Caspio.

La decisione definitiva da parte del Consorzio Shah Deniz tra la rotta verso l'Italia e quella balcanica, e la connessa decisione finale di investire 24 miliardi di dollari USA nel giacimento di Shah Deniz per entrare in produzione alla fine del 2017, sarà presa entro la prima metà del 2013. Per operare tale scelta il Consorzio dovrà avere indicazioni certe anche circa le tempistiche di realizzazione dei progetti candidati.

L'Accordo si inserisce nel contesto di supporto italiano al progetto al fine di rafforzare la possibilità del progetto TAP di essere selezionato da parte del Consorzio Shah Deniz.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente disegno di legge, predisposto ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, è inteso alla ratifica ed alla esecuzione dell'Accordo sul Gasdotto Trans Adriatic tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica della Grecia (di seguito riferiti/designati quali le Parti), sottoscritto in data 13 febbraio 2013. L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui i rispettivi strumenti di ratifica nazionali saranno stati scambiati tra le Parti.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il presente disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica dello strumento internazionale e l'ordine di esecuzione dello stesso; non è stato necessario introdurre ulteriori norme attuative dell'Accordo, risultando l'ordinamento italiano del tutto conforme ai dettami dallo stesso recanti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Non si ravvisa alcun impatto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento normativo è ascrivibile alle competenze esclusive dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Coerentemente con il vigente quadro normativo, non si configura nell'adozione del provvedimento di ratifica alcun problema di interferenza con le competenze delle Regioni o delle autonomie territoriali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Non emergono profili di incompatibilità con i principi sopra descritti.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento normativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Essendo un Accordo trilaterale del Governo della Repubblica italiana sottoscritto con il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica della Grecia sul Gasdotto Trans Adriatic Pipeline si rende noto che anche i suddetti Stati, tra i quali un altro Stato Membro dell'Unione europea e di uno Stato appartenente all'Energy Community Treaty (firmato ad Atene il 25 ottobre 2005 ed entrato in vigore il 10 luglio 2006), stanno seguendo le proprie disposizioni normative in merito alla ratifica dell'Accordo stesso. A tale riguardo si segnala che l'Accordo entrerà in vigore alla data in cui i rispettivi strumenti di ratifica nazionali saranno stati scambiati tra le Parti.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'UE.

PARTE III. - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modifiche ed integrazioni subite dai medesimi*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella legislativa.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non si individuano effetti abrogativi generati dall'entrata in vigore dell'intervento normativa in esame.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Non sono previsti atti normativi successivi di natura normativa.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di ratifica di Accordo trilaterale.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione proponente l'intervento normativo in esame.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed. europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate*

La legge in parola ha lo scopo di ratificare nell'ordinamento italiano l'Accordo sul Gasdotto Trans Adriatic Pipeline (di seguito nominato TAP — Trans Adriatic Pipeline) — infrastruttura strategica per trasportare gas naturale dai giacimenti dell'area del Caspio, nella specie dal giacimento azero di Shah Deniz il, in fase di pre-sviluppo, verso l'Europa, — tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica della Grecia, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

L'Accordo è il frutto di un intensa attività negoziale dell'Italia che ha impegnato i rispettivi Ministeri nel corso dei precedenti mesi e che ha portato alla firma di un «Memorandum of Understanding» fra Italia-Albania-Grecia sul TAP, il 27 settembre 2012, presso la Rappresentanza italiana alle Nazioni Unite a New York, da parte del Ministro degli affari esteri e dei suoi omologhi greco e albanese. Il MoU ha costituito un'intesa preliminare stabilendo la volontà dei tre Governi di cooperare strettamente per lo sviluppo e la realizzazione del progetto TAP in linea con la regolamentazione comunitaria. In tale senso, il MoU è stato propedeutico a dare seguito alle richieste di rilascio di esenzione dal «Third Party Access» (TPA) pervenute alle autorità italiane da parte del consorzio TAP ai sensi della normativa del «terzo pacchetto per il mercato interno dell'energia» dell'Unione europea.

La ratifica dell'Accordo apporterebbe all'Italia un utile strumento al fine di diversificare le fonti energetiche nonché i fornitori di energia con positive ricadute dal punto di vista della sicurezza energetica.

La vigente situazione normativa costituisce l'unico strumento per assicurare un appoggio politico al progetto stesso e rafforzare la collaborazione tra le amministrazioni nazionali dei tre Governi, al fine di garantire approvvigionamenti sicuri di gas naturale dall'Asia Centrale e dal Medio Oriente, in particolare modo dall'Azerbaijan all'Unione europea, passando attraverso la Turchia, la Grecia, l'Albania e l'Italia.

Nei prossimi 15-20 anni, si stima che l'Europa — in virtù della produzione interna calante — dovrà aumentare le sue importazioni di gas di

ulteriori 100-150 miliardi di metri cubi. Per l'Italia, questa potrebbe essere un'opportunità per divenire un importante crocevia del gas (un hub) che entra dal sud Europa con riflessi positivi sulla competitività della rete nazionale di trasporto del gas.

Il Consorzio Shah Deniz – operatore del giacimento di gas naturale – sta selezionando il progetto di gasdotto da utilizzare per l'esportazione del gas in Europa. Ad oggi, due progetti sono in corsa: per quanto riguarda la rotta balcanica, il progetto «Nabucco West» mentre per quanto riguarda la rotta meridionale, il progetto TAP. Tali progetti partiranno dalla frontiera con la Turchia. A tale riguardo, nel dicembre 2012 è stato firmato un memorandum d'intesa dai governi di Baku e Ankara: la Trans-Anatolian pipeline (ribattezzata TAnaP) che attraverserà interamente il territorio turco dal confine con la Georgia a quello con la Bulgaria – con una capacità iniziale di 16 miliardi di metri cubi di gas, di cui 6 miliardi per il mercato turco. Il TAnaP è potenzialmente incrementabile a 24 miliardi di metri cubi/anno, in caso di un aumento delle forniture disponibili dal Mar Caspio.

La decisione definitiva da parte del Consorzio Shah Deniz tra la rotta verso l'Italia e quella balcanica, e la connessa decisione finale di investire 24 miliardi di dollari USA nel giacimento di Shah Deniz per entrare in produzione alla fine del 2017, sarà presa entro la prima metà del 2013. Per operare tale scelta il Consorzio dovrà avere indicazioni certe anche circa le tempistiche di realizzazione dei progetti candidati.

L'Accordo TAP si inserisce nel contesto di supporto governativo al progetto al fine di rafforzare le possibilità del progetto TAP di essere selezionato da parte del Consorzio Shah Deniz.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Obiettivo ultimo dell'Accordo di cui sopra e dell'intesa per la quale si chiede la ratifica è il rafforzamento della cooperazione fra i tre Governi al fine di garantire approvvigionamenti sicuri di gas naturale dall'Asia Centrale e dal Medio Oriente, in particolar modo dall'Azerbaijan all'Unione europea, passando attraverso la Turchia, la Grecia, l'Albania e l'Italia.

L'Accordo, in particolare, riconosce l'importanza del gasdotto impegnando le Parti a facilitare le procedure di autorizzazione per l'implementazione dello stesso; stabilisce la necessità di rispettare standard uniformi con riferimento alle normative tecniche, nonché in materia di sicurezza, ambiente, lavoro; stabilisce la necessità per i Governi della Grecia e dell'Albania (in cui si svilupperà maggiormente il gas dotto) di siglare accordi con gli investitori del progetto; definisce i principi di collaborazione fra le Parti stabilendo che le disposizioni in merito al trasporto siano conformi ai dettami della libera circolazione, nonché alle disposizioni dei

Trattati dell'Unione europea e della Carta dell'Energia e dell'Energy Community; definisce l'ambito giuridico, nonché il regime fiscale applicabili; nomina i rispettivi coordinatori ai fini della sua attuazione. Anche al fine di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo stesso che si prefigge, l'Accordo istituisce una Commissione composta da due delegati per ciascuna Parte con l'incarico di monitorare il progetto, nonché il rispetto degli *standards* di cui sopra.

La realizzazione del gasdotto in questione risulta quindi di rilevanza strategica, in considerazione dello sviluppo della domanda di gas europea, sia al fine di diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento, sia per favorire la concorrenza nel mercato italiano ed europeo del gas naturale, mediante l'approvvigionamento di gas a condizioni competitive di fornitura.

Al fine di realizzare il gas dotto transfrontaliero è stata costituita la società Trans Adriatic Pipeline AG la cui compagine societaria è in fase di definizione, e ad oggi è così costituita: società svizzera Axpo (42.5 per cento), società norvegese Stato il (42.5 per cento) e società tedesca E.ON Ruhrgas (15 per cento), il cui punto di partenza sarà situato in Grecia ed il cui percorso si svilupperà lungo l'Albania per approdare in Italia. Il Gasdotto sarà lungo 800 km circa, di cui 105 km *offshore* nel mar Adriatico e trasporterà circa 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno; in futuro si prevede un ulteriore incremento di 10 miliardi di metri cubi/anno.

C) *La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR*

Al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui al punto B), l'Accordo istituisce una Commissione di Attuazione composta da due rappresentanti debitamente autorizzati da ciascuna Parte (la Commissione di Attuazione). La Commissione di Attuazione vigilerà sul rispetto del presente Accordo, lavorerà con l'Investitore del Progetto per concordare un Protocollo da stipulare con le Parti al fine di istituire una serie di standard coerenti e uniformi di cui all'articolo 8 (Standard Uniformi di Progetto), da applicare a tutto il Progetto.

Il gasdotto, inoltre, una volta realizzato assicurerà una fornitura diversificata di gas necessaria alla sicurezza nazionale per l'Italia, pari a circa 24-28 milioni di metri cubi al giorno, equivalenti a circa 10 miliardi di metri cubi all'anno.

D) *L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

Destinatari diretti sono il Ministero dello sviluppo economico del Governo italiano, il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Ener-

gia del Governo Albanese, il Ministero degli Affari Esteri del Governo Greco.

Destinatari indiretti sono gli operatori economici del settore, tra cui: Consorzio TAP; Snam rete gas; Venditori di Gas che abbiano rapporti con i clienti finali (ad esempio Enel Energia SpA, ENI gas power SpA); municipalità locali ove transiterà il gasdotto, ecc.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le competenti Amministrazioni italiane, greche ed albanesi, in particolare il Ministero dello sviluppo economico — D.G. Sicurezza degli Approvvigionamento ed Infrastrutture Energetiche ed il Ministero degli affari esteri — D.G. Mondializzazione e Questioni Globali — ed il Ministero dell'economia e delle finanze — Agenzia delle entrate da parte italiana; il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia da parte albanese; il Ministero degli Affari Esteri da parte greca.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento significherebbe un inadempimento degli obblighi assunti sul piano trilaterale, nonché un vantaggio per il progetto «Nabucco West» – in cui l'Italia non ha alcun interesse e da cui non trarrebbe alcun beneficio diretto nella selezione della rotta che trasporterà il gas del giacimento di Shah Deniz in Europa.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative e non si è proceduto a procedere ad alcuna comparazione in quanto non si poteva concordare un testo alternativo a quello negoziato dalle Parti dell'Accordo.

Si rende noto, inoltre, che l'Accordo entrerà in vigore alla data in cui i rispettivi strumenti di ratifica saranno scambiati fra le Parti. Da parte albanese, la commissione legislativa del Parlamento albanese ha approvato il testo dell'Accordo intergovernativo il 25 marzo 2013, mentre per la Grecia, il Parlamento greco, ha ratificato, a sua volta, l'Accordo intergovernativo lo scorso 9 aprile 2013. La mancata ratifica da parte dell'Italia renderebbe vane le ratifiche di Albania e Grecia.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA
PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI
E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni*

Dall'opzione non derivano svantaggi bensì solo possibili benefici anche tenuto conto del ruolo determinante che l'Italia ha assunto nella negoziata azione con le altre Parti coinvolte ed il ruolo del Progetto nella Strategia Energetica Nazionale (vedi punto B per maggiori dettagli).

Inoltre, dall'applicazione delle norme della legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sul Gasdotto Trans Adriatic Pipeline tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica greca, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013, non derivano nuovi e/o maggiori oneri per lo Stato o per le singole Amministrazioni coinvolte ad eccezione delle spese per la partecipazione di rappresentanti del Governo alla *Implementation Commission* di cui all'articolo 10 dell'Accordo (indicate nella relazione tecnico finanziaria).

B) *L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese*

La diversificazione delle fonti energetiche, nonché dei fornitori di energia non solo apporterebbe positive ricadute dal punto di vista della sicurezza energetica del Paese ma permetterebbe di aumentare la competitività delle imprese nazionali, in particolare delle PMI, riducendo la loro bolletta energetica.

In particolare, il MiSE ed il MATT – lo scorso marzo 2013 – hanno adottato, con decreto interministeriale, la nuova Strategia Energetica Nazionale (di seguito SEN) in cui viene stabilito che la modernizzazione del settore energia rappresenta un elemento cardine per la crescita sostenibile del Paese ed a tale fine individua quattro priorità essenziali (i) la riduzione dei costi energetici, (ii) il pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia ambientale, (iii) una maggiore sicurezza di approvvigionamento (iv) lo sviluppo industriale del settore energia.

La SEN si articola in sette priorità (i) la promozione di un mercato del gas competitivo, integrato con l'Europa e con prezzi ad essa allineati, e con l'opportunità di diventare il principale Hub sudeuropeo (H) la pro-

mozione dell'Efficienza Energetica, (iii) lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili, (iv) lo sviluppo di un mercato elettrico (v) la ristrutturazione del settore della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti, (vi) lo sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi, (vii) la modernizzazione del sistema di governante del settore.

Si rende noto che il TAP è un progetto strategico inserito nella SEN e che pertanto potrà contribuire ai seguenti risultati attesi al 2020:

1. Significativa riduzione dei costi energetici e progressivo allineamento dei prezzi all'ingrosso ai livelli europei. In particolare, è possibile un risparmio di circa 9 miliardi di euro l'anno sulla bolletta nazionale di elettricità e gas (pari oggi a circa 70 miliardi). Questo è il risultato di circa 4-5 miliardi l'anno di costi addizionali rispetto al 2012 (legati a incentivi a rinnovabili/efficienza energetica e a nuove infrastrutture) e circa 13,5 miliardi Panno di risparmi includendo sia una riduzione dei prezzi e degli oneri impropri che oggi pesano sui prezzi (a parità di quotazioni internazionali delle commodities), sia una riduzione dei volumi (rispetto ad uno scenario di riferimento inerziale).

2. Maggiore sicurezza, minore dipendenza di approvvigionamento e maggiore flessibilità del sistema Si prevede una riduzione della fattura energetica estera di circa 14 miliardi di euro l'anno (rispetto ai 62 miliardi attuali, e -19 rispetto alle importazioni tendenziali 2020), con la riduzione dall'84 per cento al 67 per cento della dipendenza dall'estero. Ciò equivale a circa 1 per cento di PIL addizionale e, ai valori attuali, sufficiente a riportare in attivo la bilancia dei pagamenti, dopo molti anni di passivo.

3. Impatto positivo sulla crescita economica grazie ai circa 170-180 miliardi di euro di investimenti da qui al 2020, sia nella green e white economy (rinnovabili e efficienza energetica), sia nei settori tradizionali (reti elettriche e gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo idrocarburi). Si tratta di investimenti privati, solo in parte supportati da incentivi, e con notevole impatto in termini di competitività e sostenibilità del sistema.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'op-

zione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Al fine di facilitare la realizzazione del Progetto e la promozione dello stesso, il Consorzio TAP, ai sensi della normativa del terzo pacchetto UE/energia – stabiliti agli Articoli 9,32,41(6), 41 (8) e 41(10) della Direttiva 2009/173/CE – ha richiesto che venga rilasciata per il gasdotto TAP una deroga/esenzione dal «Third Party Access» (TPA). Il MiSE e l'AEEG hanno emesso e trasmesso alla Commissione il Decreto di esenzione TPA, tariffe regolate e unbundling del progetto TAP – il decreto di esenzione accoglie il parere delle autorità italiana, albanese e greca, frutto della procedura coordinata avviata l'estate scorsa.

Quanto sopra (TPA), stabilisce che la capacità dell'infrastruttura – una volta realizzata – sarà riservata ai membri del consorzio TAP nei limiti della capacità futura totale di 20 miliardi di metri cubi per un periodo di 25 anni (esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi) , e pertanto gli stessi potranno allocare la capacità di trasporto nel lungo periodo. I membri del consorzio TAP sono altresì esentati dagli obblighi di separazione societaria delle attività di trasporto e produzione. Il corrispettivo per il trasporto sarà stabilito dal consorzio TAP, esonerando in tale senso lo stesso dall'applicazione della metodologia per il calcolo del regime tariffario stabilita dall'Autorità, applicando il TAP *TariffCode*.

La Commissione lo scorso 16 maggio ha espresso parere favorevole [Prot. C (2013) 2949 final], richiedendo alcune prescrizioni che richiederanno alcune modifiche alla Joint Opinion ed al Decreto.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti di distorsione nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo. In merito al trasporto gas viene stabilito che si applicano le disposizioni conformi ai dettami della libera circolazione, nonché alle disposizioni dei Trattati dell'Unione europea e della Carta dell'Energia e dell'Energy Community.

Si ricorda inoltre quanto sopra descritto in merito alla richiesta del consorzio TAP per il rilascio di una deroga/esenzione dal «Third Party Access».

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle competenze esplicitate nella relazione tecnica.

B) *Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)*

Non sono previste ulteriori forme di pubblicità.

C) *Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno altresì il monitoraggio delle attività connesse.

Al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'Accordo istituisce una Commissione di Attuazione composta da due rappresentanti debitamente autorizzati da ciascuna Parte.

Con riferimento agli *Advance Pricing Agreements*, stipulati ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo, l'Agenzia delle entrate effettua, con cadenza annuale, il monitoraggio delle circostanze di fatto e di diritto risultanti dagli accordi medesimi.

D) *I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio*

L'Accordo potrà essere rivisto in base alle esigenze delle Parti secondo quanto previsto dall'articolo Art. 12 dell'Accordo stesso.

E) *Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR*

La Commissione di Attuazione vigilerà sul rispetto del presente Accordo e dagli obblighi, lavorerà con l'Investitore del Progetto per concordare un Protocollo da stipulare con le Parti al fine di istituire una serie di *standard* coerenti e uniformi di cui all'articolo 8 (Standard Uniformi di Progetto), da applicare a tutto il Progetto.

ANALISI TECNICO-FINANZIARIA

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia
e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

Dall'applicazione delle norme della legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sul Gasdotto *Trans Adriatic Pipeline* tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Albania ed il Governo della Repubblica greca, fatto ad Atene il 13 febbraio 2013, non derivano nuovi e/o maggiori oneri per lo Stato o per le singole Amministrazioni coinvolte ad eccezione delle spese, che si andranno a documentare, per la partecipazione di rappresentanti del Governo alla *Implementation Commission* di cui all'articolo 10 dell'Accordo.

L'obbligo di cooperazione e coordinamento tra le parti firmatarie dell'Accordo di cui all'articolo 2 non comporta oneri specifici, in quanto è relativo alle normali attività di coordinamento e informazione tra le amministrazioni coinvolte per l'adozione dei rispettivi atti amministrativi.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 5 relativo agli *Host Governmental Agreements*, non derivano oneri finanziari in quanto la sua applicazione è prevista solo per le attività di trasporto in Grecia e Albania.

Relativamente all'articolo 7, paragrafo 3, si rileva che il termine "*restoration*" utilizzato nell'Accordo non va inteso come ristoro economico, ma come ripristino delle condizioni poste a base per la realizzazione e gestione del progetto nel caso si verificchi, in uno dei tre Paesi interessati, qualche evento imprevisto che possa ostacolare o rallentare la costruzione o la gestione del progetto, dandone notizia tempestiva alle altre Parti interessate. Tale previsione non comporta pertanto oneri o accantonamenti a gravare sulla finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 9 dell'Accordo si prevede che le autorità competenti in materia di tassazione delle Parti contraenti l'accordo stipulino fra di



loro e con la Confederazione Svizzera (sede legale della società TAP AG, che gestirà tale infrastruttura di trasporto) appositi accordi.

Tuttavia, al fine di regolamentare gli aspetti di “transfer pricing” che possono essere rilevanti nel caso, come quello della soc. TAP AG, in cui vi sono più società dello stesso gruppo che operano nell’ambito di più Paesi (nel caso in esame, Grecia, Albania e Italia, dove transita il gasdotto e dove vengono generati gli utili, e la Svizzera, dove ha sede la capogruppo) con diversi regimi fiscali, è necessario disciplinare tali aspetti mediante accordi di “advanced pricing agreements”. Tali accordi, stipulati tra il soggetto contribuente e le autorità fiscali di ciascun Paese interessato, in particolare per le società che operano in un business regolato, dove è necessario operare con la massima trasparenza ed evitare i rischi per gli investitori, di fatto definiscono anticipatamente e per un determinato periodo di tempo (nel caso in esame per 25 anni) il metodo di attribuzione delle entrate e delle uscite infragruppo, al fine di prevenire contenziosi tra una delle stesse società e le autorità fiscali.

Inoltre, il primo periodo dell'articolo 9 fa un richiamo generale ai principi OCSE e questo rappresenta un'importante garanzia ai fini della corretta gestione degli advanced pricing agreements. Infine, nel testo si fa esclusivo riferimento alla determinazione in via preventiva di criteri di allocazione condivisi e fissati negli advanced pricing agreements. L'immodificabilità è riferita ovviamente ai soli criteri, mentre i dati che alimentano gli stessi varieranno di anno in anno, adeguando la determinazione dei prezzi finali. Si tratta di una caratteristica costante degli accordi preventivi.

Con riferimento agli Advance Pricing Agreements, stipulati ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo, l’Agenzia delle entrate effettuerà, con cadenza annuale, il monitoraggio delle circostanze di fatto e di diritto sulle quali i medesimi accordi si basano.

Non vi sono infine esigenze di copertura, in quanto l’Agenzia delle entrate valuterà e finalizzerà gli APA utilizzando le proprie dotazioni finanziarie e di personale correnti.



Per quanto invece attiene all'attuazione dell'**articolo 10** dell'Accordo relativo alla designazione dei rappresentanti del Governo alla *Implementation Commission*, appare prudente ipotizzare almeno due riunioni annuali della Commissione, che si terranno una a Roma ed una, alternativamente, ad Atene o Tirana, alle quali parteciperanno due delegati del Ministero dello sviluppo economico, uno con qualifica di dirigente e l'altro di funzionario.

Si prevede che la prima delle riunioni all'estero sarà tenuta in Grecia.

Al riguardo si rappresenta che non si darà corso a spese di missione per le riunioni che si terranno a Roma. Per la quantificazione degli oneri delle missioni all'estero il computo è effettuato sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 marzo 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011, recante "*Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero*", emanato per tenere conto della soppressione delle diarie da corrispondere al personale inviato in missione all'estero, per effetto dell'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

In base alla normativa vigente, il costo di una missione della durata di un giorno ad **Atene**, considerata rientrante nella previsione dell'area A di cui alla tabella A - "*costi in loco*" - del citato decreto ministeriale, può ritenersi composto dalle seguenti voci di spesa:

| | voce di spesa | parametro ex D.M. 23.03.2011 e importo/quantità per <u>dirigente</u> | parametro ex D.M. 23.03.2011 e importo/quantità per <u>funzionario</u> |
|----|--------------------------|--|--|
| a) | Vitto | € 60 (pasti ex classe 1, tabella B) | € 40 (pasti ex classe 2, tabella B) |
| b) | trasporto <i>in loco</i> | € 25 (limite max giornaliero) | € 25 (limite max giornaliero) |
| c) | viaggio | € 500 (biglietto aereo A/R) | € 500 (biglietto aereo A/R) |



Prot: RGS 0047304/2013

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| | Totale € 585 | Totale € 565 |
| | Totale € 1150 | |

Pertanto il costo stimato per la partecipazione a due sessioni l'anno, per i due rappresentanti italiani, quando una riunione si tiene in Grecia, ammonta ad € 1150.

In base alla normativa vigente, il costo di una missione della durata di un giorno a Tirana, considerata rientrante nella previsione dell'area C di cui alla tabella A - "costi in loco" - del citato decreto ministeriale, può ritenersi composto dalle seguenti voci di spesa:

| | voce di spesa | parametro ex D.M. 23.03.2011 e importo/quantità per dirigente | parametro ex D.M. 23.03.2011 e importo/quantità per funzionario |
|----|--------------------------|---|---|
| a) | Vitto | € 60 (pasti ex classe 1, tabella B) | € 45 (pasti ex classe 2, tabella B) |
| b) | trasporto <i>in loco</i> | € 25 (limite max giornaliero) | € 25 (limite max giornaliero) |
| c) | viaggio | € 500 (biglietto aereo A/R) | € 500 (biglietto aereo A/R) |
| | | Totale € 585 | Totale € 570 |
| | | Totale € 1155 | |

Pertanto il costo stimato per la partecipazione a due sessioni l'anno, per i due rappresentanti italiani, quando una riunione si tiene in Albania, ammonta ad € 1155.

La fonte di copertura è rinvenuta nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Le relative risorse saranno iscritte nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Data l'esiguità della somma, si ritiene non necessaria l'apposizione della clausola di salvaguardia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

4 GIU. 2013

 POSITIVO NEGATIVO

Rossana Rossanda

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 10 del presente Accordo, valutati in euro 1.150 per l'anno 2013 ed euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA REPUBBLICA
GRECIA E LA REPUBBLICA ITALIANA**

SU

PROGETTO DI GASDOTTO TRANS ADRIATICO



PREAMBOLO

La Repubblica di Albania, la Repubblica Greca e la Repubblica Italiana (di seguito designate quali "Le Parti" o individualmente come "La Parte") rappresentati dai rispettivi Governi,

(1) in base ai principi stabiliti dagli accordi di commercio internazionale e di investimento applicabili a ciascuna delle Parti, tra cui il Trattato sulla Carta dell'Energia, i Trattati Comunitari e dal Trattato della Comunità per l'Energia, e mossi dalla necessità di ampliare e implementare ulteriormente la cooperazione tra le Parti nel settore energetico;

(2) in uno sforzo di promuovere ulteriormente una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel garantire un approvvigionamento affidabile di gas naturale dalle fonti in Asia centrale e in Medio Oriente, in particolare dalla Repubblica dell'Azerbaigian, verso l'Unione europea attraverso la Repubblica di Turchia;

(3) riconoscendo che la Trans Adriatic Pipeline AG intende costruire e gestire un gasdotto di interconnessione transfrontaliera che ha origine nella Repubblica Greca alla frontiera greco-turca e progettato per il trasporto di gas naturale attraverso la Repubblica Greca, fino alla Repubblica Italiana, attraverso la Repubblica di Albania;

(4) riconoscendo che lo sviluppo e l'interconnessione (ai sensi degli Accordi sull'interconnessione relativi al progetto) del sistema di gasdotto di gas naturale Trans-Anatolico e dei sistemi di trasporto di gas naturale delle Parti al Gasdotto Trans Adriatico miglioreranno la sicurezza e la disponibilità dell'approvvigionamento di gas naturale a seguito della diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento di gas naturale per l'Unione europea;

(5) riconoscendo l'importante ed essenziale ruolo strategico che il Gasdotto Trans Adriatico svolgerà aprendo il Corridoio Sud del Gas e riferendosi alla designazione da parte dell'Unione europea del Gasdotto Trans Adriatico come gasdotto del corridoio meridionale (corridoio 3 di gas naturale) nel Programma Reti Trans europee - Energia;

(6) riconoscendo che qualsiasi Accordo con il Governo Ospitante stipulato da una Parte potrà essere ratificato dal Parlamento nazionale sia dopo o contestualmente alla ratifica di questo Accordo dal proprio Parlamento nazionale;

(7) riconoscendo che la Commissione europea è stata messa al corrente circa i negoziati di questo Accordo e delle intenzioni delle Parti in relazione alla sua esecuzione, e

(8) con l'obiettivo di creare condizioni e standard uniformi e non discriminatori per la pianificazione, la costruzione e il funzionamento del Gasdotto Trans Adriatico in conformità con la legislazione nazionale delle Parti, con gli accordi internazionali bilaterali e multilaterali e con i trattati applicabili da ciascuna Parte;

(9) avendo presente il Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica Greca il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione in relazione al Progetto di Gasdotto Trans Adriatico firmato a New York il 27 Settembre 2012;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Accordo (incluso il Preambolo) hanno il significato loro attribuito nell'Appendice al presente Accordo.

ARTICOLO 2 SUPPORTO AL PROGETTO E COLLABORAZIONE

1. Le Parti faciliteranno, permetteranno e sosterranno l'attuazione del Progetto cooperando e coordinandosi a tale riguardo tra loro e forniranno per l'attuazione e l'esecuzione del Progetto condizioni stabili, trasparenti e non discriminatorie.
2. Le Parti convengono che il Trasporto sarà effettuato in conformità delle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione applicabile ai sensi dei Trattati Comunitari e del Trattato della Comunità per l'Energia relativi allo stesso, e senza imporre ritardi irragionevoli; restrizioni o oneri.

ARTICOLO 3 RELAZIONI CON LEGGI E TRATTATI

1. Nessuna disposizione del presente Accordo imporrà:
 - (a) alla Repubblica Greca o alla Repubblica Italiana di derogare alle disposizioni obbligatorie dei Trattati comunitari; o
 - (b) alla Repubblica di Albania di derogare dalle disposizioni obbligatorie del Trattato della Comunità per l'Energia.
2. I Partecipanti al Progetto devono essere considerati quali "Investitori" ai fini dell'articolo I (7) del Trattato sulla Carta dell'Energia e del Progetto e di tutti gli aspetti di esso, e ogni interesse che possono avere in qualsiasi accordo relativo al Progetto, deve essere considerato un "Investimento" nel Territorio della relativa Parte ai fini dell'articolo I (6), del Trattato sulla Carta dell'Energia.

ARTICOLO 4 ENTI AUTORIZZATI

1. Ciascuna Parte nomina i seguenti Soggetti per trasmettere e ricevere le comunicazioni e gli avvisi in relazione al presente Accordo dalle altre Parti e ad agire da coordinatori dei diritti e degli obblighi delle Parti derivanti dal presente Accordo:
 - (a) per la Repubblica d'Albania, la Direzione Generale per gli Standard del Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Energia;
 - (b) per la Repubblica Greca, la Direzione Generale B per le Relazioni Economiche del Ministero degli Affari Esteri;
 - (c) per la Repubblica Italiana, il Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico(singolarmente un "Ente Autorizzato" e collettivamente gli "Enti Autorizzati").



2. Ciascuna Parte può designare rappresentanti aggiuntivi o in sostituzione che agiscono per conto degli Enti Autorizzati per i fini del presente Accordo dandone comunicazione ad ognuna delle altre Parti.

ARTICOLO 5 ACCORDI DEI GOVERNI OSPITANTI

1. La Repubblica d'Albania e la Repubblica di Grecia, essendo le Parti nei cui territori sarà ubicata la maggior parte del Gasdotto Trans Adriatico, agendo attraverso i propri rispettivi Governi Ospitanti, hanno entrambe aderito, o entrambe aderiranno, ad un Accordo fra il Governo Ospitante e l'Investitore del Progetto, in conformità con i requisiti pertinenti e obbligatori di cui al precedente Articolo 3(1), che include, senza limitazioni, disposizioni sulle Tasse (comprese le aliquote fiscali) che saranno applicate all'Investitore del Progetto nella giurisdizione di entrambe quelle Parti. Ogni Accordo del Governo Ospitante dovrà essere ratificato secondo la legislazione nazionale della Parte pertinente.

2. Ogni Accordo del Governo Ospitante a cui aderirà una Parte:

- (a) si considera che sia stato o sarà stipulato in virtù e a sostegno di un'elaborazione dell'Accordo stesso; e
- (b) sarà la Legge che dovrà applicare gli obblighi, accordi e attività della Parte che derivano dall'Accordo o connessi con esso, e nessuna Legge ordinaria di quella Parte (comprese perciò le procedure di interpretazione e di applicazione) che sia contraria, o inottemperante con le condizioni dell'Accordo del Governo Ospitante potrà limitare, diminuire o impattare sfavorevolmente i diritti concessi dall'Accordo del Governo Ospitante all'Investitore del Progetto e a qualsiasi Partecipante al Progetto o comunque derogare, abrogare o avere la prevalenza sull'Accordo del Governo Ospitante nella sua interezza o parzialità.

ARTICOLO 6 AUTORIZZAZIONI

Ciascuna Parte riconosce l'importanza strategica nazionale a quella Parte del Progetto e dovrà conformemente adottare ogni provvedimento atto a facilitare la realizzazione del Progetto nel proprio territorio, comprese la concessione di tutte le Autorizzazioni necessarie per l'implementazione del Progetto e la conduzione del Progetto in conformità delle Leggi della Parte rilevante senza irragionevoli ritardi o restrizioni.

ARTICOLO 7 NON INTERRUZIONE DEL PROGETTO

1. Nessuna Parte dovrà, se non attraverso una autorità competente ai sensi del Regolamento UE 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (il **Regolamento sulle Forniture di Gas**), interrompere, limitare, ritardare o comunque impedire il flusso (in entrata e/o in uscita) di gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico.

2. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che faccia ragionevolmente supporre che esista una minaccia di interruzione, ritardo o comunque di impedimento circa qualsiasi aspetto del Progetto (a parte il flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), la Parte nel cui territorio si è verificata tale minaccia dovrà utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminarla.

3. Qualora intervenisse qualsiasi evento o situazione che interrompa, ritardi o comunque impedisca qualsiasi aspetto del Progetto, la Parte nel cui territorio si sia verificato tale evento dovrà dare immediatamente



comunicazione di ciò alle altre Parti e all'Investitore del Progetto, dovrà dare completa e ragionevole informazione e dettagli delle cause dell'evento (tranne in caso di interruzione, rallentamento o impedimento del flusso del gas naturale attraverso il Gasdotto Trans Adriatico), dovrà utilizzare tutti gli strumenti di legge ed ogni ragionevole tentativo per eliminare l'evento o situazione e promuovere ogni azione atta a ripristinare ogni aspetto del Progetto coinvolto alla prima occasione utile.

ARTICOLO 8 STANDARD UNIFORMI DI PROGETTO

Le parti riconoscono che, alla luce della natura transfrontaliera del Progetto, è essenziale che a tutto il Progetto si applichi un insieme coerente ed uniforme di standard, anche in relazione agli standard tecnici, di sicurezza, ambientali, sociali, della collettività e del lavoro e che l'istituzione tra le parti di tali standard coordinati e uniformi sarà una delle responsabilità della Commissione di Attuazione prevista dall'articolo 10 del presente Accordo.

ARTICOLO 9 TASSE

Per la determinazione della base imponibile dell'Investitore del Progetto, si applicheranno le disposizioni della normativa nazionale sulla base dei principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Per i ricavi ed i costi dell'Investitore del Progetto, saranno definiti - negli accordi preliminari sui prezzi giuridicamente vincolanti stipulati tra le autorità fiscali di ciascuna delle Parti tra di loro e con l'autorità fiscale della Confederazione Svizzera (essendo la giurisdizione dello Statuto dell'Investitore del Progetto) - criteri di assegnazione uniformi e appropriati, coerenti con le clausole dei Trattati di Doppia Imposizione in materia di determinazione dei profitti aziendali. Gli accordi preliminari sui prezzi avranno una durata minima di 25 anni e non potranno essere modificati o risolti senza il consenso dell'Investitore del Progetto. I criteri di assegnazione che figurano in qualsiasi accordo preliminare sui prezzi concordati da una delle Parti si rifletteranno anche nell'Accordo del Governo Ospitante di cui quella Parte fa parte.

ARTICOLO 10 COMMISSIONE DI ATTUAZIONE

Viene istituita una Commissione di Attuazione composta da due rappresentanti debitamente autorizzati da ciascuna Parte (la Commissione di Attuazione). La Commissione di Attuazione vigilerà sul rispetto del presente Accordo, lavorerà con l'Investitore del Progetto per concordare un Protocollo da stipulare con le Parti al fine di istituire una serie di standard coerenti e uniformi di cui all'articolo 8, da applicare a tutto il Progetto, e adotterà tutte le altre azioni che, con il consenso dei suoi membri, riterrà necessarie per facilitare l'attuazione del presente Accordo. L'Investitore del Progetto ha il diritto di nominare un osservatore della Commissione di Attuazione, che può partecipare alle riunioni e alle altre attività nella Commissione di Attuazione. La Commissione di Attuazione sarà solo un organo consultivo e non avrà il potere di prendere decisioni definitive e vincolanti per conto delle Parti, anche in relazione alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.



**ARTICOLO 11
RESPONSABILITÀ**

Qualsiasi mancanza o rifiuto di una Parte di onorare o adempiere ai propri obblighi, di adottare tutte le misure e di concedere tutti i diritti e benefici previsti dal presente Accordo, costituirà una violazione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo. La responsabilità di una Parte ai sensi del presente Articolo, in conformità con i principi generali del diritto internazionale, si estende agli atti e omissioni di qualsiasi Autorità Statale o Entità Statale.

**ARTICOLO 12
MODIFICHE E RISOLUZIONE**

Nessuna Parte può modificare, o cercare di evitare o limitare il presente Accordo senza il previo consenso scritto di ciascuna delle altre Parti. Ogni modifica al presente Accordo deve essere approvata per iscritto da tutte le Parti ed entrano in vigore secondo la procedura di cui all'articolo 14 del presente Accordo. Il presente Accordo resta in vigore a tutti gli effetti fino alla data di completamento dello smantellamento di tutto il Gasdotto Trans Adriatico. Nessuna delle parti può denunciare o recedere dal presente Accordo o sospendere l'adempimento dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo senza il preventivo consenso di ciascuna delle altre Parti. Tuttavia, se il Gasdotto Trans Adriatico non è selezionato dal Consorzio Shah Deniz per il trasporto di gas naturale dalla Regione del Caspio verso l'Europa, TAP identificherà, in accordo con le Parti ed entro un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, fonti alternative di approvvigionamento. In mancanza di ciò, una Parte può recedere dall'Accordo con l'invio, tre mesi prima, di una comunicazione scritta alle altre Parti per via diplomatica.

**ARTICOLO 13
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo devono essere risolte per via diplomatica.

**ARTICOLO 14
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui i rispettivi strumenti nazionali di ratifica sono stati scambiati da tutte le Parti (Data di Efficacia). Attraverso la ratifica, ciascuna Parte adotta le misure giuridiche necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo. Il presente Accordo è stato realizzato in tre esemplari originali, in lingua inglese.

Fatto il 13 febbraio 2013 ad Atene, Grecia.

PER LA REPUBBLICA DI ALBANIA

PER LA REPUBBLICA GRECA

PER LA REPUBBLICA ITALIANA



APPENDICE

GLOSSARIO

Affiliato: significa, rispetto a qualsiasi entità, qualsiasi altra Persona che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlla, è controllata da, o è sottoposto a comune controllo con l'Entità. Ai fini della presente definizione, "controllo" significa il possesso, direttamente o indirettamente, del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le politiche di un Entità, attraverso il possesso di una maggioranza o di altra partecipazione di controllo in titoli azionari di voto, o altro diritto di proprietà in un Entità, per legge, o da un accordo tra Persone che attribuiscono tale potere o il diritto di voto.

Accordo: si intende questo accordo intergovernativo, comprese le eventuali appendici allegate, come modificato, integrato o altrimenti modificato di volta in volta.

Autorizzazione: significa qualsiasi autorizzazione, consenso, concessione, licenza, permesso o altra forma di approvazione, da parte o con qualsiasi parte o Autorità dello Stato se tenuti o da essere tenuti in nome di ogni Partecipante al progetto in materia o in connessione con qualsiasi attività relativa al progetto.

Trattati comunitari: significa il trattato che istituisce la Comunità europea (Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza), il Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam e dal trattato di Nizza) e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in quanto tali trattati sono sostituiti dal trattato di Lisbona, che è, il trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Costituzione: si intende, in relazione a qualsiasi Parte, la costituzione di quella Parte, come la stessa può essere emendata o altrimenti modificata o sostituita di volta in volta.

Appaltatore: significa qualsiasi persona che fornisce, direttamente o indirettamente, sia per contratto, subappalto o altro, beni, lavoro, tecnologie o servizi, compresi i servizi finanziari (inclusi, tra l'altro, credito, finanziamenti, assicurazioni o altre strutture finanziarie) all'Investitore del progetto o delle sue Affiliate in connessione con il Progetto di un valore annuo contrattuale di almeno 100.000 euro, escludendo, tuttavia, qualsiasi persona che opera nel proprio ruolo di dipendente di ogni altra Persona.

Data di efficacia: ha il significato dato dall'articolo 14.

Trattato sulla Carta dell'energia: significa il trattato sulla Carta dell'energia come aperto alla firma a Lisbona il 17 dicembre 1994 e in vigore dal 16 aprile 1998.

Trattato della Comunità dell'energia: significa il trattato che istituisce la Comunità dell'energia come aperto alla firma ad Atene il 25 ottobre 2005 e in vigore dal 1 ° luglio 2006.

Entità: significa qualsiasi azienda, società, società a responsabilità limitata, società per azioni, associazione, società in accomandita, joint venture, joint venture costituita in società, associazione, trust o altro soggetto giuridico, organizzazione o impresa debitamente organizzata dal trattato o secondo le leggi di qualsiasi Stato o qualsiasi suddivisione stessa.



Venditore di Gas: significa qualsiasi Persona che vende Gas Naturale nel punto in cui il Gasdotto Trans Adriatico si interconnette con la rete di trasporto nazionale del gas naturale o con una rete di distribuzione di una parte.

Governmento ospitante: si intende il Governo centrale o federale di una Parte.

Accordi di governo ospitante: si intendono gli accordi stipulati o da stipulare, tra:

1. il governo ospitante della Repubblica greca (in nome della Repubblica greca) e l'Investitore del progetto, e
2. il governo ospitante della Repubblica di Albania (in nome della Repubblica di Albania) e l'Investitore del Progetto.

Atto di esecuzione: significa, in relazione a qualsiasi Parte, qualsiasi legge o autorizzazione di tale Parte o l'autorità statale di tale Parte, o qualsiasi accordo di Governo Ospitante o accordo di progetto, che conferma e dettaglia i diritti e gli impegni di cui al presente Accordo.

Assicuratore: significa ogni società assicurativa o altra Persona autorizzata a fornire e di fornire una copertura assicurativa (inclusa la copertura riassicurativa) per tutti o una parte dei rischi per quanto riguarda il gasdotto Trans Adriatico e/o il progetto, e gli eventuali eredi o aventi causa autorizzati dalla società di assicurazione o da tale Persona.

Accordo di interconnessione: significa un contratto tra un partecipante al progetto e di ogni Parte, ente statale o Autorità di Stato o Trans Anatolian Pipeline Gas relativa alla interconnessione della Trans Adriatic Pipeline, Trans Anatolian Pipeline Gas e il trasporto del gas naturale nazionale o rete di distribuzione di una parte.

Legge: significa le leggi di una Parte vincolante e giuridicamente in vigore di volta in volta, compresa la Costituzione di tale Parte, tutte le altre leggi, codici, decreti, statuti, regolamenti, comunicati, dichiarazioni, decisioni di principio, ordini, atti normativi e politici. Tutti gli accordi internazionali in cui quella Parte è coinvolta insieme a tutti i decreti nazionali, leggi e decreti per la ratifica o l'attuazione di tali accordi internazionali, e le interpretazioni giudiziarie prevalenti di tutti questi strumenti giuridici.

Finanziatore: significa un istituto finanziario (incluse le banche commerciali, agenzie multilaterali di prestito, obbligazionisti, garanti (non come azionisti) e le agenzie di credito all'esportazione o altra Persona che provveda a qualsiasi indebitamento, prestito, agevolazione finanziaria, estensione del credito o di altri finanziamenti per l'Investitore del Progetto in connessione con la Trans Adriatic Pipeline (compresi eventuali rifinanziamento dello stesso), e qualsiasi successore o cessionario autorizzato di qualsiasi istituto finanziario o di altra Persona.

Gas Naturale: significa idrocarburi che vengono estratti dal sottosuolo allo stato naturale e sono gassosi a temperatura e pressione normali.

Persona: significa qualsiasi persona fisica o giuridica.

Progetto: significa la valutazione, sviluppo, progettazione, costruzione, installazione, finanziamento, rifinanziamento, la proprietà, il funzionamento (compreso il trasporto di gas naturale attraverso la Trans Adriatic Pipeline), riparazione, sostituzione, ristrutturazione, manutenzione, ampliamento, estensione (incluse le tratte laterali) e, a tempo debito, lo smantellamento della Trans Adriatic Pipeline.

Accordo di progetto: si intende qualsiasi accordo, contratto, licenza, concessione o altro documento, diverso da questo accordo e da qualsiasi accordo del Governo ospitante, a cui, da un lato una parte, l'autorità statale o Ente di



Stato e, dall'altro, ogni partecipante al progetto è o diverrà Parte del Progetto, compreso qualsiasi accordo di interconnessione. Tali accordi, contratti o altri documenti possono essere prorogati, rinnovati, sostituito, emendati o altrimenti modificati di volta in volta in conformità con i suoi termini.

Investitore del Progetto: è la Trans Adriatic Pipeline AG, società costituita secondo le leggi della Confederazione Elvetica.

Partecipanti al progetto: sono l'investitore, gli Azionisti, i trasportatori, gli appaltatori, i finanziatori ed i Venditori del gas.

Azionista: è, in qualsiasi momento, ogni detentore in qualsiasi forma di partecipazione diretta o indiretta o di altro diritto di proprietà nell'investimento del progetto, insieme ad ogni Affiliato, erede e assegnatario autorizzati da quella Persona.

Trasportatore: è qualsiasi persona che ha un diritto legale (se derivante in virtù di un contratto o altro) per il trasporto del gas naturale attraverso tutto o parte del Gasdotto Trans Adriatico.

Autorità statale: è, in relazione a qualsiasi Parte, il Governo centrale o federale di quella Parte e qualsiasi autorità centrale, federale, regionale, comunale, provinciale e locale o enti (ma a scanso di equivoci si esclude qualsiasi autorità indipendente) di quella Parte e qualsiasi elemento costitutivo dei precedenti.

Entità statale: è qualsiasi entità in cui, direttamente o indirettamente, una parte ha una partecipazione di controllo o diritto di proprietà o di analogo interesse economico, o che controlla direttamente o indirettamente, detta Parte. Per i fini di questa definizione, "controllo" significa il possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o far dirigere la gestione e le politiche di un ente, attraverso il possesso di una maggioranza o di altra partecipazione di controllo in titoli azionari di voto, o altro diritto di proprietà in un Ente, per legge, o da un accordo tra persone che attribuiscono tale potere o il diritto di voto.

Tasse: sono tutti i prelievi esistenti e futuri, di dazi, imposte, pagamenti, tasse, sanzioni, le valutazioni, le tasse (IVA o tasse di vendita compreso), oneri e contributi dovuti o imposti da uno Stato, qualsiasi organo o qualsiasi suddivisione di uno stato, centrale o locale, o qualsiasi altro organismo che ha il potere effettivo di imporre tali oneri nel territorio di uno Stato. Quindi per tasse si intende uno qualsiasi dei succitati tributi per i quali l'imposizione va applicata di conseguenza.

Trans Adriatic Pipeline: è il sistema del gasdotto di Gas Naturale destinato a collegare la Repubblica Greca fino al confine greco-turco attraverso la Repubblica di Albania, fino all'area nei pressi di Lecce, nella Repubblica Italiana, compresi tutti i beni materiali connessi a tale gasdotto, inclusi tutti gli impianti, attrezzature, macchinari, tubazioni, serbatoi, stazioni di compressione, i cavi in fibra ottica e altre attività fisiche accessorie.

Trasporti: significa trasporto, spedizione o altri mezzi di trasporto del Gas Naturale, attraverso un qualsiasi istituto giuridico di sorta.



**AGREEMENT AMONG THE REPUBLIC OF ALBANIA, THE
HELLENIC REPUBLIC AND THE ITALIAN REPUBLIC**

RELATING TO

THE TRANS ADRIATIC PIPELINE PROJECT



PREAMBLE

The Republic of Albania, the Hellenic Republic and the Italian Republic (hereinafter referred to as "the Parties" or, individually, as "the Party") represented by their respective governments,

- (1) in furtherance of the principles set forth in international trade and investment agreements applicable to each Party, including the Energy Charter Treaty, the Community Treaties and the Energy Community Treaty, and the need to further expand and implement co-operation among the Parties in the energy sector;
- (2) in an effort to further promote mutually beneficial cooperation in ensuring the reliable supply of natural gas from sources in Central Asia and the Middle East, including from the Republic of Azerbaijan, to the European Union via the Republic of Turkey;
- (3) understanding that Trans Adriatic Pipeline AG wishes to construct and operate a cross-border interconnector pipeline originating in the Hellenic Republic at the Greek-Turkish border and designed to transport Natural Gas through the Hellenic Republic to the Italian Republic via the Republic of Albania;
- (4) acknowledging that the development and interconnection (pursuant to the Interconnection Agreements relating to this Project) of the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline System and of the natural gas transport systems of the Parties to the Trans Adriatic Pipeline will enhance the security and availability of natural gas supply as a result of the diversification of routes and sources of supply of natural gas to the European Union;
- (5) recognising the important strategic and integral role that the Trans Adriatic Pipeline will fulfil in opening the Southern Gas Corridor and referring to the designation by the European Union's Trans-European Networks – Energy program of the Trans Adriatic Pipeline as a southern corridor (natural gas route 3) pipeline;
- (6) acknowledging that any Host Government Agreement entered into by a Party may be ratified by its national Parliament either after or concurrently with the ratification of this Agreement by its national Parliament;
- (7) acknowledging that the European Commission has been apprised of the negotiations of this Agreement and the intentions of the Parties in relation to its execution; and
- (8) with a view to creating uniform and non-discriminatory conditions and standards for the planning, construction and operation of the Trans Adriatic Pipeline in accordance with the domestic legislation of the Parties and bilateral and multilateral international agreements and treaties applicable to each Party;
- (9) having in mind the Memorandum of Understanding between the Government of the Hellenic Republic the Council of Ministers of the Republic of Albania and the Government of the Italian Republic on cooperation in relation to the Trans Adriatic Pipeline Project signed in New York on 27 September 2012;

AGREE AS FOLLOWS:

ARTICLE 1**DEFINITIONS**

Capitalised terms used in this Agreement (including the Preamble) have the meanings given to them in the Appendix to this Agreement.



ARTICLE 2**PROJECT SUPPORT AND COOPERATION**

1. The Parties will facilitate, enable, and support the implementation of the Project and to co-operate and co-ordinate with each other in that respect and shall provide stable, transparent and non-discriminatory conditions for the implementation and execution of the Project.
2. The Parties agree that Transport shall be performed in accordance with the provisions of this Agreement and the applicable legislation under the Community Treaties and the Energy Community Treaty relating to the same, and without imposing any unreasonable delays, restrictions or charges.

ARTICLE 3**RELATIONSHIP WITH LAWS AND TREATIES**

1. No provision of this Agreement shall require:
 - (a) the Hellenic Republic or the Italian Republic to derogate from any mandatory requirement under the Community Treaties; or
 - (b) the Republic of Albania to derogate from any mandatory requirement under the Energy Community Treaty.
2. The Project Participants shall be regarded as "Investors" for the purposes of article 1(7) of the Energy Charter Treaty and the Project and all aspects of it, and any interest they may have under any agreement relating to the Project, shall be each regarded as an "Investment" into the Territory of the relevant Party for the purposes of article 1(6) of the Energy Charter Treaty.

ARTICLE 4**AUTHORISED ENTITIES**

1. Each Party appoints the following Persons to send and receive communications and notices from the other Parties in relation to this Agreement and to act as coordinator of that Party's rights and obligations under this Agreement:
 - (a) for the Republic of Albania, the General Standard Directorate in the Ministry of Economy, Trade and Energy,
 - (b) for the Hellenic Republic, the B' General Directorate for Economic Relations of the Ministry of Foreign Affairs, and
 - (c) for the Republic of Italy, the Department of energy - Directorate General for Security of Supply and Energy infrastructures of the Ministry of Economic Development(each, an "Authorised Entity" and collectively, the "Authorised Entities").
2. Each Party may designate additional or replacement Persons to act as its Authorised Entities for purposes of this Agreement by providing notice of the same to each other Party.



ARTICLE 5**HOST GOVERNMENT AGREEMENTS**

1. The Republic of Albania and the Hellenic Republic, being the Parties in whose Territories the majority of the Trans Adriatic Pipeline will be located, acting through their respective Host Governments, have each entered, or will each enter, into a Host Government Agreement with the Project Investor, in compliance with the relevant mandatory requirements referred to in Article 3(1) above and which include, without limitation, provisions on the Taxes (including Tax rates) which will apply to the Project Investor in the jurisdiction of each of those Parties. Each Host Government Agreement shall be ratified by national law of the relevant Party.

2. Each Host Government Agreement which a Party enters into:

(a) is deemed to have been or shall be entered into by virtue of and in furtherance of and elaboration of this Agreement; and

(b) shall be the Law that implements that Party's obligations, agreements and undertakings under or in connection with this Agreement, and no common/ordinary Law of that Party (including the interpretation and application procedures thereof) that is contrary to, or inconsistent with, the terms of that Host Government Agreement shall limit, abridge or affect adversely the rights granted under that Host Government Agreement to the Project Investor or any other Project Participant or otherwise amend, repeal or take precedence over the whole or any part of that Host Government Agreement.

ARTICLE 6**AUTHORISATIONS**

Each Party recognises the strategic national importance to that Party of the Project and accordingly shall take all measures to facilitate the fulfilment of the Project in its territory, including the granting of all Authorisations required for the implementation of the Project and the conduct of the Project in accordance with the Laws of the relevant Party without unreasonable delays or restrictions.

ARTICLE 7**NON-INTERRUPTION OF THE PROJECT**

1. No Party shall, except through a competent authority pursuant to EU Regulation 994/2010, on Security of Gas Supply (the **Gas Supply Regulation**) interrupt, curtail, delay or otherwise impede the (forward and/or reverse) flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline.

2. If any event occurs or any situation arises which gives reasonable grounds to believe that a threat to interrupt, curtail or otherwise impede any aspect of the Project (other than the flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline) exists, the Party in respect of whose territory the relevant threat has arisen, shall use all lawful and reasonable endeavours to eliminate that threat

3. If any event occurs or any situation arises which interrupts, curtails, or otherwise impedes any aspect of the Project, the Party in respect of whose territory the relevant event or situation has arisen shall immediately give notice to the other Parties and the Project Investor of the event or situation, give reasonably full details of the reasons for the event or situation and (except in the case of interruption, curtailment or impeding of the flow of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline) shall use all lawful and reasonable endeavours to eliminate the event or situation and shall promote restoration of the affected aspect of the Project at the earliest possible opportunity.



ARTICLE 8**CONSISTENT PROJECT STANDARDS**

The Parties acknowledge that in light of the cross border nature of the Project, it is essential that a coordinated and uniform set of standards apply to the whole of the Project, including in relation to technical, safety, environmental, social, community and labour standards and that the establishment between the Parties of those coordinated and uniform standards will be one of the responsibilities of the Implementation Commission contemplated by Article 10 of this Agreement.

ARTICLE 9**TAXES**

For the determination of the tax assessment basis of the Project Investor, the provisions of the national legislation shall apply based on the principles of the Organisation for Economic Cooperation and Development. For revenues and costs of the Project Investor, uniform and appropriate allocation keys consistent with the clauses of the Double Tax Treaties relating to determination of business profits shall be set out in legally binding advance pricing agreements made between the tax authorities of each of the Parties among each other and with the tax authority of the Swiss Confederation (being the jurisdiction of incorporation of the Project Investor). The advance pricing agreements shall have a duration of a minimum of 25 years and will not be capable of being amended or terminated without the consent of the Project Investor. The allocation keys agreed by a Party set out in any advance pricing agreement shall also be reflected in the Host Government Agreement to which that Party is a party.

ARTICLE 10**IMPLEMENTATION COMMISSION**

An Implementation Commission is hereby established consisting of two duly authorised representatives from each Party (the **Implementation Commission**). The Implementation Commission shall oversee compliance with this Agreement, work with the Project Investor to agree on a Protocol to be concluded by the Parties establishing a set of consistent and uniform standards referred to in article 8, to apply to the whole Project and shall take such other actions as it may, by consensus of its members, deem to be necessary to facilitate the implementation of this Agreement. The Project Investor shall be entitled to appoint one observer to the Implementation Commission, who may attend the meetings and other activities of the Implementation Commission. The Implementation Commission shall be an advisory body only and shall not be empowered to make final and binding decisions on behalf of the Parties, including in relation to the resolution of disputes under this Agreement.

ARTICLE 11**RESPONSIBILITY**

Any failure of, or refusal by, a Party to fulfil or perform its obligations, take all actions and grant all rights and benefits as provided for by this Agreement shall constitute a breach of such Party's obligations under this Agreement. The responsibility of a Party under this Article shall, in accordance with the general principles of international law, extend to the acts and omissions of any State Authority or State Entity.



ARTICLE 12**AMENDMENTS AND TERMINATION**

No Party shall amend, or otherwise seek to avoid or limit this Agreement without the prior written consent of each of the other Parties. Any amendments to this Agreement shall be adopted by all the Parties in writing and shall enter into force in accordance with the procedure prescribed in article 14 of the present Agreement. This Agreement shall remain in full force and effect until the date of completion of the decommissioning of the entire Trans Adriatic Pipeline. No party may denounce or withdraw from this Agreement or suspend the performance of its obligations under this Agreement without the prior consent of each of the other Parties. However, if the Trans Adriatic Pipeline is not selected by the Shah Deniz Consortium to transport natural gas from the Caspian Region to Europe, TAP shall identify, in agreement with the Parties and within a period of 24 months from the entry into force of this Agreement, alternative sources of supply. Failing this, a Party may withdraw from the Agreement by sending a three months prior written notice to the other Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 13**DISPUTE RESOLUTION**

Disputes relating to the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled by diplomatic means.


ARTICLE 14**ENTRY INTO FORCE**

This Agreement shall enter into force on the date that the respective national instruments of ratification have been exchanged by all the Parties (the Effective Date). Upon ratification, each Party shall take the necessary legal measures to implement the provisions of this Agreement. This Agreement has been made in three original copies in the English language.


Done this 13th day of February 2013 at Athens, Greece.



FOR THE REPUBLIC OF ALBANIA



FOR THE HELLENIC REPUBLIC



FOR THE ITALIAN REPUBLIC



APPENDIX

DEFINED TERMS

Affiliate means, with respect to any Entity, any other Person that, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled by or is under common control with that Entity. For purposes of this definition, "**control**" means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of an Entity, whether through the ownership of a majority or other controlling interest in the voting securities, equity or other ownership interest in an Entity, by law, or by agreement between Persons conferring such power or voting rights.

Agreement means this intergovernmental agreement, including any Appendices attached hereto, as amended, supplemented or otherwise modified from time to time.

Authorisation means any authorisation, consent, concession, license, permit or other form of approval, by or with any Party or State Authority whether held or to be held in the name of any Project Participant relating to or in connection with any activity relating to the Project.

Community Treaties means the Treaty Establishing the European Community (the Treaty of Rome, as amended by the Treaty of Amsterdam, and the Treaty of Nice), the Treaty of Maastricht (as amended by the Treaty of Amsterdam and the Treaty of Nice) and the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, and in so far as those Treaties are replaced and succeeded by the Treaty of Lisbon, that is, the Treaty of European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union.

Constitution means, with respect to any Party, the constitution of that Party, as the same may be amended or otherwise modified or replaced from time to time.

Contractor means any Person supplying directly or indirectly, whether by contract, subcontract or otherwise, goods, work, technology or services, including financial services (including inter alia, credit, financing, insurance or other financial accommodations) to the Project Investor or its Affiliates in connection with the Project to an annual contractual value of at least EUR 100,000, excluding, however, any individual acting in his or her role as an employee of any other Person.

Effective Date has the meaning given to it in Article 14.

Energy Charter Treaty means the Energy Charter Treaty as opened for signature in Lisbon on 17 December 1994 and in force as of 16 April 1998.

Energy Community Treaty means the Energy Community Treaty as opened for signature in Athens on 25 October 2005 and in force as of 1st July 2006.

Entity means any company, corporation, limited liability company, joint stock company, partnership, limited partnership, joint venture, unincorporated joint venture, association, trust or other juridical entity, organisation or enterprise duly organised by treaty or under the laws of any state or any subdivision thereof.

Gas Seller means any Person that is a seller of Natural Gas at the point where the Trans Adriatic Pipeline interconnects with the national Natural Gas transmission or distribution network of a Party.

Host Government means the central or federal government of a Party.



Host Government Agreements means agreements entered, or to be entered, into between:

1. the Host Government of the Hellenic Republic (on behalf of the Hellenic Republic) and the Project Investor; and
2. the Host Government of the Republic of Albania (on behalf of the Republic of Albania) and the Project Investor.

Implementing Act means, in relation to any Party, any Law or Authorisation of that Party or any State Authority of that Party, or any Host Government Agreement or Project Agreement, confirming and detailing the rights and commitments set out in this Agreement.

Insurer means any insurance company or other Person authorised to provide and providing insurance cover (including re-insurance cover) for all or a portion of the risks in respect of the Trans Adriatic Pipeline and/or the Project, and any successors or permitted assignees of such insurance company or Person.

Interconnection Agreement means an agreement between a Project Participant and any Party, State Entity or State Authority or Trans Anatolian Gas Pipeline relating to the interconnection of the Trans Adriatic Pipeline, Trans Anatolian Gas Pipeline and the national Natural Gas transmission or distribution network of a Party.

Law means the laws of a Party binding and legally in effect from time to time, including the Constitution of that Party, all other laws, codes, decrees, by-laws, regulations, communiqués, declarations, principle decisions, orders, normative acts and policies, all international agreements to which that Party is party together with all domestic enactments, laws and decrees for ratification or implementation of such international agreements, and prevailing judicial interpretations of all such legal instruments.

Lender means any financial institution (including commercial banks, multilateral lending agencies, bondholders, guarantors (other than Shareholders) and export credit agencies) or other Person providing any indebtedness, loan, financial accommodation, extension of credit or other financing to the Project Investor in connection with the Trans Adriatic Pipeline (including any refinancing thereof), and any successor or permitted assignee of any such financial institution or other Person.

Natural Gas means hydrocarbons that are extracted from the subsoil in their natural state and are gaseous at normal temperature and pressure.

Person means any natural person or Entity.

Project means the evaluation, development, design, construction, installation, financing, refinancing, ownership, operation (including the Transport of Natural Gas through the Trans Adriatic Pipeline), repair, replacement, refurbishment, maintenance, expansion, extension (including laterals) and, at the relevant time, decommissioning of the Trans Adriatic Pipeline.

Project Agreement means any agreement, contract, license, concession or other document, other than this Agreement and any Host Government Agreement, to which, on the one hand, a Party, any State Authority or State Entity and, on the other hand, any Project Participant are or later become a party relating to the Project, including any Interconnection Agreement, as any such agreement, contract or other document may be extended, renewed, replaced, amended or otherwise modified from time to time in accordance with its terms.

Project Investor means Trans Adriatic Pipeline AG, a company organised under the laws of the Swiss Confederation.

Project Participants means the Project Investor, the Shareholders, the Shippers, the Contractors, the Lenders and the Gas Sellers.

Shareholder means, at any time, any Person holding any form of direct or indirect equity or other ownership interest in the Project Investor, together with any Affiliate, successors and permitted assignees of that Person.



Shipper means any Person which has a legal entitlement (whether arising by virtue of any contract or otherwise) to Transport Natural Gas through all or any portion of the Trans Adriatic Pipeline.

State Authority means, in relation to any Party, the central or federal government of that Party and any and all central, federal, regional, municipal, local and provincial authorities or bodies (but for the avoidance of doubt shall exclude any independent authority) of that Party and any constituent element of any of the foregoing.

State Entity means any Entity in which, directly or indirectly, a Party has a controlling equity or ownership interest or similar economic interest, or which that Party directly or indirectly controls. For purposes of this definition, "**control**" means the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of an Entity, whether through the ownership of a majority or other controlling interest in the voting securities, equity or other ownership interest in an Entity, by law, or by agreement between Persons conferring such power or voting rights.

Taxes means all existing and future levies, duties, customs, imposts, payments, fees, penalties, assessments, taxes (including VAT or sales taxes), charges and contributions payable to or imposed by a state, any organ or any subdivision of a state, whether central or local, or any other body having the effective power to levy any such charges within the territory of a state, and Tax shall mean any one of them and Taxation shall be construed accordingly.

Trans Adriatic Pipeline means the Natural Gas pipeline system intended to run from the Hellenic Republic at the Greek -Turkish border via the Republic of Albania to the vicinity of Lecce in the Italian Republic, including all the physical assets associated with that pipeline system, including all plant, equipment, machines, pipelines, tanks, compressor stations, fibre optic cables and other ancillary physical assets.

Transport means carriage, shipping or other transportation of Natural Gas, via any legal arrangement whatsoever.



